

REGOLAMENTO IVASS N. 28 DEL 26 LUGLIO 2016 CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEL METODO LOOK-THROUGH AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ) SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-QUINQUES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Relazione

Il Regolamento è emanato in forza degli articoli 45-quinques, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s), e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 (di seguito "Codice").

Tali norme prevedono che l'IVASS provveda a fornire disposizioni applicative in merito alla formula standard, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea.

Con il presente Regolamento vengono recepite le Linee guida EIOPA sull'applicazione del metodo *look-through* che intendono completare il quadro normativo che su tali aspetti viene definito:

- dagli articoli 45-quinques, 45-sexies e 45-septies del Codice, che recepiscono gli articoli 103, 104 e 105 della direttiva 2009/138/CE (di seguito "direttiva");
- dall'articolo 84 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (di seguito "Atti delegati").

Sulla base di tale impianto normativo, l'impresa determina il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, calcolato con la formula standard, applicando il metodo *look-through* agli organismi di investimento collettivo (in base all'articolo 1, paragrafo 1, punto 40, degli

Atti delegati, costituiti da Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari - OICVM e Fondi di investimento alternativi – FIA) e agli altri investimenti di cui all'articolo 84, comma 1, degli Atti delegati (cd. fondi di cui all'articolo 84) e, più in generale, nel caso di esposizioni indirette ai rischi di mercato, di sottoscrizione e di controparte.

Il metodo *look-through* si applica anche per investimenti in altre tipologie di Organismi di investimento collettivo disciplinate dal d.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni sull'intermediazione finanziaria - TUF), quali le Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) e le Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF), in quanto riconducibili ai fondi di cui all'articolo 84, comma 1, degli Atti delegati.

In applicazione dell'articolo 84, paragrafo 4, il metodo *look-through* non si applica, invece, agli investimenti in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.

L'applicazione del metodo *look-through* ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità implica di dovere considerare i rischi di ognuna delle attività sottostanti l'investimento. L'articolo 84, paragrafo 3, degli Atti delegati chiarisce che, qualora il metodo *look-through* non risulti applicabile agli organismi collettivi o ai fondi di investimento, il requisito patrimoniale possa essere calcolato sulla base dell'allocazione target delle attività sottostanti, e utilizzando raggruppamenti dei dati, purché una tale semplificazione, applicata con prudenza, non riguardi più del 20% del valore totale delle attività dell'impresa.

Nei casi in cui l'impresa non si avvalga della metodologia di cui all'articolo 84, paragrafo 3, degli Atti delegati, l'articolo 168.3 degli Atti delegati prevede che l'impresa tratti le attività e le esposizioni indirette nell'ambito del sottomodulo del rischio azionario, come strumenti di capitale di tipo 2.

Rispetto a tale quadro, le Linee guida EIOPA forniscono criteri più specifici, atti a chiarire l'applicazione del metodo *look-through* e la disciplina applicabile per la

determinazione del requisito patrimoniale calcolato con la formula standard di alcune particolari fattispecie. Con il presente Regolamento sono inoltre chiariti alcuni presidi che devono accompagnare le valutazioni dell'impresa in merito all'eventuale mancata applicazione del metodo *look-through*.

Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento.

Il Capo I - Disposizioni di carattere generale contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), le definizioni (art. 2), l'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3).

Il Capo II – Applicazione del metodo *look-through* contiene disposizioni generali che chiariscono che gli investimenti a cui si applica il metodo *look-through* includono i fondi del mercato monetario ma non anche quegli investimenti che si qualificano come tecniche di attenuazione del rischio (art. 4 in attuazione della linea guida 1 e del par 1.6 della parte introduttiva delle Linee guida).

L'articolo 4 dispone, inoltre, che l'applicazione degli approcci semplificati previsti agli articoli 84, paragrafo 3, e 168, paragrafo 3, degli Atti delegati si basi su una analisi documentata relativa alla mancata applicazione del metodo *look-through*, pur nel rispetto della disciplina in materia di attivi complessi di cui al Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 applicabile ai fondi di investimento. L'articolo 4 richiede, inoltre, che l'applicazione degli approcci semplificati sia coerente con un generale principio di prudenza che assicuri che l'errore introdotto nel calcolo del requisito di capitale dall'applicazione dell'approccio semplificato risulti, sulla base di valutazioni di natura quantitativa o qualitativa, verosimilmente non significativo; di tali analisi e valutazione viene data evidenza nell'ambito della relazione all'IVASS sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'articolo 306 degli Atti delegati (*ORSA supervisory report*).

Nei casi di strutture finanziarie complesse, come ad esempio i fondi di investimento che investono in altri fondi, il metodo *look-through* deve essere reiterato un numero di volte sufficienti a garantire che tutti i rischi materiali sottostanti siano colti nel calcolo del requisito patrimoniale (art. 5 che recepisce la linea guida 2).

L'articolo 6 (recepisce la linea guida 4) chiarisce che, nel calcolo del SCR_{spread} o del $SCR_{interest\ rate}$, i raggruppamenti di dati possono essere effettuati sulla base di fasce di *duration* o di classi di merito degli attivi, a condizione che l'impresa sia in grado di dimostrare che tale raggruppamento degli attivi sia stato operato adottando un criterio di prudenza.

L'articolo 7 (recepisce la linea guida 5) chiarisce le modalità di definizione delle esposizioni *single-name* di attivi sottostanti a fondi ai fini del calcolo del requisito per il sottomodulo della concentrazione del rischio di mercato nei casi in cui l'impresa ricorra a raggruppamenti degli attivi. In particolare, l'impresa dovrà in primo luogo ricondurre, per quanto possibile, gli attivi sottostanti alle esposizioni *single-name* identificate; qualora ciò non fosse possibile, dovrà attribuire ad una medesima esposizione *single-name* tutti gli attivi sottostanti. L'attribuzione degli attivi alle esposizioni *single-name* dovrà tener conto degli eventuali limiti di esposizione nella gestione degli attivi. Si prescrive alle imprese, inoltre, di effettuare una aggregazione ed una riconciliazione delle esposizioni di ogni fondo per cui sia stato operato un raggruppamento con le esposizioni *single-name* identificabili degli attivi del portafoglio dell'impresa.

Nei casi di esposizione indiretta al rischio catastrofe l'impresa dovrà trattare le esposizioni sottostanti all'investimento come se fossero detenute direttamente, calcolando il relativo requisito patrimoniale, tenendo in considerazione anche il rischio di credito (art. 8 che recepisce la linea guida 6).

Nel **Capo III – Applicazione della formula standard a fattispecie particolari** sono contenuti chiarimenti applicativi riferiti a casi specifici. Gli investimenti di tipo immobiliare (art. 9 che recepisce la linea guida 3) devono essere valutati nell'ambito dei pertinenti sottomoduli di rischio in funzione della tipologia di investimento; il metodo *look-through* si applica solo nei casi in cui l'investimento nel settore immobiliare è operato attraverso fondi di cui all'articolo 84.

In base a tali disposizioni quindi il metodo *look-through* non si applica, ad esempio, ad investimenti azionari in Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ),

introdotte dalla L. n. 296/2006, che nell'applicazione della formula standard devono essere considerate nell'ambito del sottomodulo del rischio azionario.

I titoli obbligazionari catastrofali emessi dall'impresa che non soddisfano i criteri previsti dagli Atti delegati per l'utilizzo delle tecniche di attenuazione del rischio non potranno essere utilizzati per compensare le perdite derivanti dall'applicazione degli scenari nel calcolo del requisito patrimoniale (art. 10 che recepisce la linea guida 7).

L'articolo 11 (recepisce la linea guida 8) fornisce chiarimenti circa la determinazione del requisito patrimoniale nel caso di investimenti in titoli obbligazionari di longevità (*longevity bond*), sia nei casi in cui l'impresa investa in tale tipologia di titoli, sia nel caso in cui l'impresa li emetta. In particolare si richiede che il calcolo del requisito patrimoniale per i rischi di mortalità e di longevità associato ai titoli obbligazionari di longevità rispettivamente detenuti ed emessi dall'impresa, sia operato ricorrendo alla costituzione di un portafoglio nozionale di contratti che consenta di replicare le caratteristiche del titolo in termini di prestazioni. Nel caso in cui l'impresa investa in titoli obbligazionari di longevità è richiesto anche il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di *spread*, sulla base di un titolo obbligazionario o un prestito avente le stesse caratteristiche in termini di valore, durata e classe di merito.

I titoli obbligazionari di longevità che non soddisfano i criteri previsti dagli Atti delegati per l'utilizzo delle tecniche di attenuazione del rischio non potranno essere utilizzati dall'impresa per compensare le perdite derivanti dall'applicazione degli scenari relativi al rischio di sottoscrizione vita.

Il Capo IV – Disposizioni finali contiene le disposizioni in tema di pubblicazione ed entrata in vigore (art. 12).